



POSTA E RISPOSTA

a cura del dott. Stefano Citterio - Presidente Collegio IPASVI

■ DOMANDA

Buongiorno,
vorrei sapere se esistono normative di legge che regolamentano l'inserimento del personale neoassunto sia nelle strutture private sia in quelle pubbliche. E' vero che l'affiancamento di un infermiere neoassunto deve durare almeno un mese? O non esistono termini minimi di affiancamento e quindi una legge che regola l'affiancamento e ogni struttura fa a se?

In attesa di una cordiale risposta, porgo distinti saluti.

■ RISPOSTA

Non esistono leggi che regolamentano l'inserimento del neoassunto né in struttura pubblica né in struttura privata. I contratti collettivi per le strutture pubbliche regolamentano i periodi di prova in tre mesi per i tempi determinati e sei mesi per i tempi indeterminati. Nelle strutture private i periodi di prova dipendono dai diversi contratti.

L'inserimento del neoassunto può essere regolamentato dalle aziende o dalle Unità Operative stesse attraverso la stesura di protocolli di inserimento. Tali protocolli possono prevedere o meno un periodo di tutoraggio e il superamento di diversi step lavorativi. La durata non è standardizzabile in quanto dipende dalla unità operativa (ad es. l'inserimento in un blocco operatorio può avere una durata differente dall'inserimento in altra unità operativa). A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Bianchi Maria Luisa

Segretaria Collegio IPASVI Como

■ DOMANDA

Buongiorno,
Sono un infermiere libero professionista, ho la

necessità urgente di chiederVi un chiarimento normativo. Mi è stata fatta richiesta per la somministrazione di farmaci a domicilio, per la precisione si tratta di antibiotici. Quando sono giunto al domicilio come di consueto ho chiesto di visionare la documentazione medica e la prescrizione del farmaco, ma mi è stata consegnata documentazione sanitaria del paese di origine (il signore è di origine Indiana) ed il paziente risulta in possesso di una sola dose per la somministrazione mentre le altre due previste sarebbero da acquistare.

Vi chiedo:

- posso ritenere in qualche modo valida la documentazione e la prescrizione proveniente dal suo paese di origine?
- la documentazione e la prescrizione del principio attivo in suo possesso può considerarsi valida per l'acquisto in farmacia?
- Nel caso questa documentazione risultasse non valida, cosa dovrei consigliare al paziente?
- Quali sono gli strumenti normativi per casi del genere (paesi extra UE, e prescrizioni in lingua non italiana)?

RingrazandoVi anticipatamente

Vi porgo i più distinti Saluti.

■ RISPOSTA

La somministrazione a domicilio di qualsiasi farmaco presuppone una prescrizione medica chiara e precisa. Senza la suddetta prescrizione la somministrazione è a sua totale responsabilità. Occorre indicare alle persone interessate di rivolgersi alla Asl per la scelta del medico che darà le indicazioni in lingua italiana.

Cordiali saluti

Bianchi Maria Luisa

Segretaria Collegio IPASVI Como



■ DOMANDA

Buongiorno,

Sono un consigliere comunale e tra i progetti che vorremmo realizzare in questo mandato c'è la creazione di un ambulatorio infermieristico per piccole prestazioni (controllo parametri, medicazioni, terapia intramuscolare...). L'idea sarebbe di gestirlo con infermieri del paese volontari prima di dover affidarci a cooperative.

volevo chiedervi quindi se è "legale", fattibile che un infermiere possa prestare anche solo 1 ora la settimana come volontario.

Grazie

■ RISPOSTA

Gent.le sig.ra, rispetto al quesito che ci pone occorre valutare i seguenti punti:

- 1) L'infermiere nell'espletamento delle sue funzioni professionali deve rispondere a quanto è regolamentato dalle leggi dello stato e dalle norme previste dal proprio ordine professionale (Federazione Nazionale dei collegi IPASVI, rappresentata nel suo Comune, dal collegio IPASVI di Como); in particolare ciò che deve guidare l'operato del professionista sono le norme contenute nel codice deontologico, a tal proposito non vi è alcuna preclusione affinché il professionista possa esercitare in regime di

volontariato; vi è altresì l'articolo 9 del regolamento per l'esercizio della libera professione, che recita come segue "Il libero professionista effettua prestazioni infermieristiche gratuite esclusivamente in situazioni occasionali, non ripetute e di breve durata affinché ciò non comporti concorrenza sleale nei confronti di altri colleghi".

- 2) Gestire un ambulatorio infermieristico significa dover rispondere degli interventi che vengono eseguiti, anche se questi vengono eseguiti in regime di volontariato, quindi è obbligatorio che il professionista che dovesse svolgere tale compito si doti di una adeguata assicurazione R.C.
 - 3) L'utilizzo dell'ambulatorio, essendo gratuito, proprio per ridurre il rischio di concorrenza sleale verso i professionisti infermieri e/o altri soggetti che forniscono prestazioni analoghe a pagamento che insistono su quel territorio, andrebbe riservato alle situazioni di indigenza o con particolari esigenze di natura sociale in coerenza ad eventuali regolamenti comunali di accesso ai servizi sociali.
- Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

*Cordiali saluti
Collegio IPASVI Como
La commissione Esercizio*